

**BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI AI SENSI DELL'ARTICOLO 37, COMMA 7, L.R. 9/2016 E S.M.I.,  
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L'ASPAL DI N. 89 FUNZIONARI AMMINISTRATIVI  
DELLA CATEGORIA D – LIVELLO RETRIBUTIVO D1**

**Art. 1 Posti messi a concorso. Pubblicità**

L'ASPAL indice un concorso, per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, L.R. 9/2016 e s.m.i., per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 89 posti di funzionario amministrativo della categoria D – livello retributivo D1 - con obbligo di permanenza lavorativa presso la sede di destinazione per almeno 5 anni a far data dall'assunzione.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato sul sito dell'ASPAL [www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro](http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro) nella sezione "Concorsi e selezioni", sul SIL all'indirizzo [www.sardegnaalavoro.it](http://www.sardegnaalavoro.it) e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

**Art. 2 Riserva di posti**

Ai posti messi a concorso si applica la riserva prevista all'art.18 comma 2 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii. per n. 4 unità, a favore dei candidati regolarmente iscritti alle liste di cui all'art. 8 della medesima legge presso il Centro per l'impiego territorialmente competente.

I posti riservati ai sensi del capoverso precedente, non coperti per mancanza di aventi titolo, sono assegnati ai concorrenti che abbiano superato le prove secondo l'ordine della graduatoria.

Coloro che abbiano titolo e intendano avvalersi della riserva devono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.

**Art. 3 Requisiti di ammissione**

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea o dei requisiti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie da ricoprire;
- c) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- d) non essere stato destituito, dispensato ovvero dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi della vigente normativa in materia;

e) essere in possesso di Diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento, ovvero Laurea Triennale (ex DM 509/1999 e DM 270/2004), ovvero Laurea Specialistica ovvero Laurea Magistrale (ex DM 509/1999 e DM 270/2004) in discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e umanistiche. I titoli devono essere rilasciati da Università statali e non statali

accreditate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle Università italiane in base alla normativa vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione verifica la validità delle domande dopo lo svolgimento delle prove concorsuali e limitatamente ai candidati che le hanno superate. Si riserva comunque di disporre in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti previsti; pertanto, tutti i candidati sono considerati ammessi con riserva.

Si applicheranno alle domande e agli accertamenti le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di documentazione amministrativa.

#### **Art. 4 Domanda di partecipazione**

1. Ciascun concorrente, nella domanda di partecipazione, deve dichiarare sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere:

a) il cognome ed il nome;

b) la data, il Comune, la Provincia e l'eventuale Stato estero di nascita, codice fiscale;

c) l'indirizzo di residenza (via, numero civico, Comune, codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dei requisiti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;

e) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato godimento dei diritti civili e politici;

f) l'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la commissione di falsità dichiarative o documentali;

i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.

313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

l) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, quali requisiti di ammissione, alla lettera e) del precedente art. 3, con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito, nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento di equiparazione;

m) l'eventuale diritto alle riserve e/o di essere in possesso dei titoli di preferenza di cui agli artt. 2 e 10 del presente bando;

n) l'eventuale condizione di handicap ai sensi dell'art. 4 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 e l'eventuale necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove concorsuali.

2. Nella domanda di ammissione occorre, altresì, inserire, se posseduto, l'indirizzo pec nominativo presso il quale ciascun candidato riceverà le comunicazioni relative al concorso ed un recapito telefonico. Sono ammessi esclusivamente indirizzi pec nominativi di cui il candidato sia titolare;

3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di disguidi telematici per la mancata ricezione delle domande o altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o cause di forza maggiore;

4. Non sono considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.

#### **Art. 5 Termine e modalità di presentazione della domanda**

La presentazione della domanda di partecipazione al concorso potrà avvenire esclusivamente on line a decorrere dal 1 Settembre 2018 e fino alle ore 12.00 del 1 Ottobre 2018 secondo le modalità che verranno indicate con successivo avviso, pubblicato sul sito dell'ASPAL [www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro](http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro) nella sezione "Concorsi e selezioni" e sul SIL all'indirizzo [www.sardegna.lavoro.it](http://www.sardegna.lavoro.it).

#### **Art. 6 Prove d'esame**

Gli esami si articolano in una prova scritta e in un colloquio interdisciplinare, vertenti sulle seguenti materie:

a) Diritto amministrativo;

b) Istituzioni di diritto del lavoro e sindacale, con specifico riferimento alle tematiche del mercato e delle politiche del lavoro;

c) Istituzioni di diritto comunitario;

d) Elementi di statistica;

e) Sociologia del mercato del lavoro;

f) Organizzazione della Regione Sarda.

Il punteggio per la valutazione delle prove d'esame è di complessivi 70 punti, ripartiti tra prova scritta (35 punti) e colloquio interdisciplinare (35 punti).

Nel corso del colloquio interdisciplinare, ma con separata valutazione di mera idoneità, verrà accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

Tutte le prove concorsuali si svolgeranno nell'Area metropolitana di Cagliari.

## **A. Prova scritta**

La prova scritta consiste in un elaborato volto ad accertare il possesso delle conoscenze e competenze teorico-pratiche necessarie per l'espletamento dei compiti e delle funzioni afferenti al profilo ricercato.

La traccia per la prova scritta è estratta alla presenza dei concorrenti il giorno di svolgimento della prova tra una terna a tal fine predisposta su una o più materie tra quelle indicate nell'art. 6 del presente bando.

I criteri di valutazione della prova scritta saranno i seguenti:

- 1) grado di conoscenza della materia e aderenza alla tematica oggetto della prova (punteggio attribuibile da 0 a dieci)
- 2) livello di aggiornamento (punteggio attribuibile da 0 a cinque)
- 3) coerenza e logica nello sviluppo dell'argomento trattato (punteggio attribuibile da 0 a dieci)
- 4) capacità di usare correttamente la lingua italiana, chiarezza espositiva, proprietà terminologica; (punteggio attribuibile da 0 a dieci)

Al colloquio interdisciplinare sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21/35.

Durante la prova i candidati non potranno avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. È fatto, altresì divieto di utilizzare strumenti di comunicazione con l'esterno quali a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: tablet, telefoni cellulari, smartphone, ricetrasmittenti, radio.

I candidati dovranno presentarsi per lo svolgimento della prova scritta muniti di un documento di identità valido, pena l'esclusione.

La mancata presentazione, per qualsiasi causa, alla prova sarà considerata rinuncia al concorso.

## **B. Colloquio interdisciplinare**

Il colloquio interdisciplinare, volto a completare il quadro conoscitivo della Commissione sul grado complessivo di preparazione del candidato e sulla capacità di utilizzare il suo patrimonio concettuale per l'espletamento dei compiti propri dell'ASPAL, consiste nella discussione di una serie di quesiti riguardanti le materie indicate nell'art. 6 del presente bando o di alcune di esse.

Nel corso del colloquio interdisciplinare verrà accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

Il colloquio interdisciplinare è superato se il candidato ottiene il voto di almeno 21/35.

I criteri per la valutazione del colloquio interdisciplinare terranno conto:

- 1) grado di conoscenza della materia (punteggio attribuibile da 0 a dieci);
- 2) livello di aggiornamento (punteggio attribuibile da 0 a cinque);
- 3) capacità di sintesi, chiarezza espositiva, proprietà terminologica, uso corretto della lingua italiana (punteggio attribuibile da 0 a dieci);
- 4) orientamento alla soluzione dei problemi (punteggio attribuibile da 0 a dieci).

I candidati dovranno presentarsi per il sostenimento del colloquio interdisciplinare muniti di un documento di identità valido, pena l'esclusione.

La mancata presentazione, per qualsiasi causa, al colloquio sarà considerata rinuncia al concorso.

Le sedute del colloquio sono pubbliche.

## **Art. 7 Prova preselettiva**

1. Qualora le domande di partecipazione inviate on line sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure selettive, per perseguire obiettivi di celerità, economicità della procedura concorsuale, l'ASPAL si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva consistente in una serie di 60 quesiti a risposta multipla ed a correzione informatizzata sulle seguenti materie:

- a) Diritto amministrativo;
- b) Istituzioni di diritto del lavoro e sindacale, con specifico riferimento alle tematiche del mercato e delle politiche del lavoro;
- c) Istituzioni di diritto comunitario;
- d) Elementi di statistica;
- e) Sociologia del mercato del lavoro;
- f) Organizzazione della Regione Sarda;
- g) Informatica;
- h) Lingua inglese.

2. I quesiti saranno estratti da una banca dati, composta da 3.000 domande, che sarà pubblicata nel sito web dell'ASPAL [www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro](http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro) nella sezione "Concorsi e selezioni" almeno 30 giorni prima della prova preselettiva.

3. L'estrazione dei quesiti avverrà il giorno di svolgimento della prova alla presenza dei concorrenti. La durata della prova sarà di 60 minuti.

4. Durante la prova preselettiva i candidati non potranno avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. È fatto, altresì divieto di utilizzare strumenti di comunicazione con l'esterno quali a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: tablet, telefoni cellulari, smartphone, ricetrasmittenti, radio.

5. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e della stampa della ricevuta dell'avvenuto inoltro della domanda rilasciata dalla piattaforma informatica al termine della procedura prescritta per l'invio della domanda di partecipazione.

6. L'ASPAL potrà avvalersi di un organismo specializzato in selezione del personale per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione.

7. La correzione dei compiti verrà effettuata al termine della prova attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. L'esito della prova preselettiva non concorre alla formazione della votazione finale.

8. La data e la sede della prova preselettiva sono comunicate almeno 30 giorni prima con apposito avviso, che sarà pubblicato nel sito web dell'ASPAL [www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro](http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro) nella sezione "Concorsi e selezioni", sul SIL all'indirizzo [www.sardegna.lavoro.it](http://www.sardegna.lavoro.it) e varrà come notifica a tutti gli interessati.

9. L'assenza alla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa, comporterà l'esclusione dal concorso. Non verranno prese in considerazione eventuali richieste di spostamento dell'orario e giorno per il sostenimento della prova.

10. Alla prova scritta sarà ammesso un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso.

## **Art. 8. Valutazione titoli**

Ai fini del presente concorso sono valutabili i titoli di studio elencati nella lettera A) e i titoli professionali e/o di servizio elencati nella lettera B).

Alla valutazione dei titoli è attribuibile un punteggio massimo di 30 punti così ripartiti:

### **A. Titoli di studio**

I titoli di studio sono valutabili sino a un massimo di punti 6, così suddivisi:

1. Laurea Triennale (ex DM 509/1999 e DM 270/2004) in discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e umanistiche rilasciata da Università statali e non statali accreditate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ulteriore rispetto al titolo utile per l'ammissione al concorso: 0,80 punti per ogni titolo;
2. Diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica ovvero Laurea Magistrale (ex DM 509/1999 e DM 270/2004) in discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e umanistiche, rilasciati da Università statali e non statali accreditate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ulteriori rispetto al titolo utile per l'ammissione al concorso: 1 punto per ogni titolo;
3. Al fine di valorizzare il differente merito dei candidati, il possesso dei soli Diplomi di Laurea del vecchio ordinamento ovvero Specialistica ovvero Laurea Magistrale (ex DM 509/1999 e DM 270/2004) in discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e umanistiche, rilasciati da Università statali e non statali accreditate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, allegati quale requisito di ammissione alla procedura concorsuale, sono valutati come titoli mediante l'assegnazione di 0,50 punti; nessun punteggio è assegnato ai possessori del titolo di laurea triennale.
4. Abilitazioni allo svolgimento di professioni regolamentate dalla legge successive al conseguimento dei titoli di laurea, di cui al precedente art. 2, lett. e) conseguite:
  - dopo un anno di praticantato: 0,30 punti;
  - dopo due anni di praticantato: 0,60 punti;
  - dopo tre anni di praticantato: 0,90 punti;
5. Master di primo livello, rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri ai sensi del D.M. 3 novembre 1999 n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), al termine del quale si acquisiscano almeno 60 crediti formativi universitari in materie attinenti al diritto, al mercato e alle politiche del lavoro: 0,40 punti;
6. Master di secondo livello, rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri ai sensi del D.M. 3 novembre 1999 n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), al termine del quale si acquisiscano almeno 120 crediti formativi universitari in materie attinenti al diritto, al mercato e alle politiche del lavoro: 0,80 punti;
7. Diplomi di specializzazione rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri ai sensi del D.M. 3 novembre 1999 n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) in materie attinenti al diritto, al mercato e alle politiche del lavoro: 1 punto;
8. Dottorati di ricerca conseguiti in istituti universitari italiani o stranieri ai sensi del D.M. 3 novembre 1999 n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) in materie attinenti al diritto, al mercato e alle politiche del lavoro: 1,20 punti;

Non sono valutabili titoli di studio, qualifiche e altri titoli oltre quelli sopra elencati.

## **B. Titoli professionali e/o di servizio**

I titoli professionali sono valutabili sino a un massimo di punti 24, così suddivisi:

1. Attività lavorative maturate nell'ambito delle politiche del lavoro presso l'Agenzia per il lavoro o le province ex art. 37 comma 7 della L.R. 9/2016 come modificato dall'art. 7 della L.R. 37/2016, con contratto di lavoro subordinato, di somministrazione o di collaborazione coordinata e continuativa: punti 0,40 per ciascun mese fino ad un massimo di 60 mesi.
2. Attività lavorative maturate nell'ambito delle politiche del lavoro presso altre Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti privati, con contratto di lavoro subordinato, di somministrazione o di collaborazione coordinata e continuativa: punti 0,25 per ciascun mese, fino ad un massimo di 60 mesi.

Nel limite del punteggio massimo conseguibile i differenti periodi di servizio di cui sopra sono cumulabili.

Le frazioni di mese sono valutate in proporzione al periodo svolto: per 15 giorni è attribuita la metà del punteggio attribuito al mese, dal 16° giorno si considera un mese di servizio intero; frazioni inferiori ai 15 giorni non sono valutabili.

Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso e devono essere autocertificati completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. Qualora l'autocertificazione non contenga le indicazioni necessarie, la Commissione esaminatrice non valuterà il titolo.

La valutazione dei titoli di studio e dei titoli professionali e l'attribuzione del relativo punteggio sono effettuate da parte della Commissione esaminatrice dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si proceda alla sua correzione.

Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli concorrerà alla determinazione del punteggio finale, che sarà determinato come sommatoria della prova scritta e del colloquio interdisciplinare.

## **Art. 9 Formazione della graduatoria, vincitori ed idonei**

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato nella prova scritta e nel colloquio il punteggio minimo, fissato in 21/35 e per i quali sia stata verificata con esito positivo la conoscenza dell'informatica e della lingua inglese.

Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione nonché di quelli prescritti per l'ammissione all'impiego, nel limite dei posti conferibili, i candidati collocati utilmente nella graduatoria finale fino ad esaurimento dei posti messi a bando.

La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine del punteggio riportato nella valutazione complessiva delle prove e dei titoli.

L'ASPAL, verificata la regolarità del procedimento concorsuale e tenuto conto delle riserve di cui all'art. 2 e delle preferenze di cui al successivo articolo 10, approva la graduatoria definitiva e dichiara i vincitori del concorso.

Il provvedimento è pubblicato sul sito web dell'ASPAL e sul SIL; la pubblicazione costituisce notifica a tutti gli effetti.

L'ASPAL provvede d'ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a verificare, dopo lo svolgimento delle prove concorsuali e limitatamente ai candidati che le hanno superate, il possesso dei requisiti generali di ammissione dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, dei titoli connessi alle precedenza e preferenze indicate dai candidati e dei titoli soggetti a valutazione.

La validità della graduatoria e la percentuale di idonei starà stabilita secondo la normativa vigente al momento della pubblicazione della graduatoria.

#### **Art. 10 Titoli di preferenza e di precedenza nella formazione della graduatoria**

Per quanto attiene alle preferenze e alle precedenze nella formazione della graduatoria, a parità di merito e di titoli, si applicheranno le disposizioni previste nell'art. 5 del D.P.R. n. 487/94.

#### **Art. 11 Commissione esaminatrice**

1. Per lo svolgimento delle prove concorsuali e per la valutazione dei titoli, è nominata, con provvedimento del Direttore generale dell'ASPAL, una Commissione esaminatrice, composta da almeno tre componenti di provata qualificazione nelle discipline indicate nel bando di cui uno con funzioni di Presidente e almeno due esterni all'ASPAL. Il provvedimento di nomina della Commissione sarà pubblicato sul sito internet dell'ASPAL.

Per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese la Commissione è integrata con la designazione di membri aggiunti. I membri aggiunti concorrono esclusivamente alla valutazione della prova di pertinenza e partecipano alle attività della Commissione esaminatrice per le sole valutazioni di competenza.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente dell'ASPAL di categoria D.

2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti del Presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un Presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso provvedimento di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

3. La Commissione esaminatrice potrà avvalersi di esperti e di società di consulenza esterni per specifiche fasi della procedura di concorso, ivi compresa l'elaborazione di archivi di quesiti.

4. Nella prima riunione tutti i componenti della Commissione esaminatrice e il Segretario, presa visione dell'elenco nominativo di coloro che hanno presentato domanda, sottoscriveranno la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

La Commissione esaminatrice nella formulazione delle tracce per la prova scritta, dei quesiti per il colloquio interdisciplinare e nella definizione delle modalità di estrazione casuale delle domande oltre che, in generale, per la regolamentazione del proprio operato, applica le disposizioni contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 in quanto compatibili e non espressamente derogate dal presente bando.

Tutte le operazioni della Commissione esaminatrice saranno verbalizzate a cura del Segretario; il verbale di ogni seduta della Commissione sarà sottoscritto dal Presidente, dai componenti presenti, dal Segretario e dall'estensore se diverso dal Segretario stesso.

#### **Art. 12 Svolgimento delle prove e pubblicità**

1. I diari della prova scritta e del colloquio interdisciplinare, nonché le modalità di svolgimento delle stesse, verranno comunicati con distinte e successive pubblicazioni sul sito dell'Aspal [www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro](http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro) nella sezione Concorsi e selezioni e sul SIL alla pagina [www.sardegna.lavoro.it](http://www.sardegna.lavoro.it) almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle prove.

2. Non saranno prese in considerazione richieste di spostamento dell'orario e del giorno per il sostenimento delle prove.



3. Le pubblicazioni sul sito internet dell'ASPAL degli avvisi di cui sopra, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e, successivamente, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio interdisciplinare avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Le comunicazioni non soggette a pubblicazione saranno sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati esclusivamente via pec o altro mezzo equipollente.

#### **Art. 13 Accesso agli atti del concorso**

Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della Legge 241/1990. L'accesso agli atti dei procedimenti relativi all'assunzione di personale tramite procedure concorsuali può essere differito al termine del procedimento stesso.

#### **Art. 14 Assunzione dei vincitori**

1. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.
2. I vincitori saranno chiamati in servizio nell'ambito della programmazione delle assunzioni per la copertura dei posti vacanti nella vigente pianta organica, condizionatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie iscritte o da iscriversi nel bilancio dell'ASPAL.
3. I vincitori chiamati in servizio saranno sottoposti a un periodo di prova della durata prevista dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro, prorogabili una sola volta per un pari periodo e saranno confermati in ruolo esclusivamente a seguito di superamento della stessa.

#### **Art. 15 Controlli**

L'ASPAL provvederà ad effettuare le verifiche documentali sulle autocertificazioni dei candidati risultati vincitori, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, rese nella domanda di partecipazione. Pertanto, tutti i candidati dovranno essere in possesso della documentazione attestante sia l'esperienza professionale autocertificata che sia stata svolta presso enti/organizzazioni privati, sia i titoli di studio conseguiti all'estero, la cui documentazione in originale o copia autentica dovrà essere esibita su richiesta dell'Ufficio competente all'avvio dei controlli.

#### **Art. 16 Costituzione del rapporto di lavoro**

Il rapporto di lavoro con i vincitori del concorso sarà costituito anteriormente all'immissione in servizio, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Il trattamento economico e le mansioni da svolgere saranno quelle stabilite dal contratto collettivo regionale di lavoro vigente al momento della costituzione del rapporto per il personale di ruolo di categoria D – livello retributivo D1.

Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.

I vincitori del concorso saranno assegnati ad una delle sedi del territorio regionale in cui è articolata l'ASPAL senza oneri aggiuntivi per la medesima e con obbligo di permanenza lavorativa presso la sede di destinazione per almeno 5 anni a far data dall'assunzione.

#### **Art. 17 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione generale dell'ASPAL per le finalità di gestione della selezione.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

Il Titolare del trattamento è l'ASPAL in persona del Direttore Generale pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Il dott. Alessandro Inghilleri, nominato responsabile della protezione dei dati per l'Amministrazione regionale.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/ 679.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge. I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, nel caso sia necessario conferire all'ASPAL dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona", tali categorie di dati potranno essere trattate solo per assolvere gli obblighi ed esercitare le funzioni istituzionali del titolare del trattamento.

L'ASPAL non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui quello di fare rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi e proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale dell'ASPAL.

#### **Art. 18 Ricorsi**

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura può essere prodotto ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla data di notifica o piena conoscenza dell'atto che il candidato abbia interesse ad impugnare.

#### **Art. 19 Rinvio ad altre disposizioni**

Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme regionali e, in quanto applicabili, quelle nazionali vigenti in materia.